

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 26/07/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 18/07/2017, preceduto da reclamo, il ricorrente assume di essere titolare di n.2 buoni postali fruttiferi di cui il primo, emesso in data 16/04/1985, della serie "P/O", del valore di lire 250.000 ed il secondo, emesso in data 07/09/1985, della serie "P", del valore di lire 500.000.

Assume, altresì che a seguito della richiesta di rimborso, l'intermediario avrebbe liquidato una somma notevolmente inferiore a quella spettante in applicazione dei rendimenti riportati al verso del titolo.

Chiede, pertanto, al Collegio, il rimborso secondo le condizioni riportate sui buoni.

Il resistente, costituitosi, deduce, facendo riferimento all'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n° 156 (modificato con D.L. 30/09/1974 n° 460 convertito nella Legge 25/11/1974 n° 588, che per effetto del D.M. del 13/06/1986 (pubblicato su GU 148 del 28/06/1986), istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera "Q" e precisamente a norma dell'art. 6, tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti ed emessi fino al 30/06/1986 si sono considerati rimborsati, ed il relativo montante, (capitale + interesse) maturato dalla data di emissione all'1/01/1987, è stato convertito in titoli della serie "Q" per la quale sono stati stabiliti dei rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.

Deduce ancora che per effetto di tale normativa, gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986, vengono rilevati non più dalle tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma applicando i rendimenti previsti dal citato D.M. e

dette variazioni sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore.

Nel caso di specie, pertanto, l'intermediario ritiene che il rimborso dei titoli controversi debba avvenire sulla base dei criteri di calcolo del D.M. del Tesoro che ha disposto la variazione del rendimento.

Conclude chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sui rendimenti.

I buoni postali per i quali si chiede il rimborso, secondo le condizioni riportate al verso, della serie "P/O" e "P", sono stati emessi nell'anno 1985, prima dell'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (pubblicato su GU 148 del 28/06/1986).

L'art. 6 del citato decreto ministeriale così recita: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

Il punto focale della questione è dunque l'applicazione o meno del D.M. 13/06/1986 e cioè se per il rimborso dei BFP debba farsi riferimento alle indicazioni riportate al verso dei buoni postali fruttiferi o alla disciplina ministeriale intervenuta posteriormente all'emissione.

Il Collegio, sul punto, non può che uniformarsi all'orientamento unanime di altri Collegi Territoriali (ex multis, Collegio di Napoli, Decisione 3346/2016, Collegio di Roma, Decisione n. 2367/2015, Collegio di Napoli, Decisione n. 2123/2014), in linea con la Decisione del Collegio di Coordinamento n.5673/2013, secondo la quale, fermo restando che per i buoni postali, ai fini degli interessi, conta la dicitura riportata dal titolo, un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all'emissione del titolo determina una variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori (sul punto, Cass. Sez. Unite, n.13979/2007).

Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI